



TRIBUNALE DI ROMA

XVII SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA

n. R.G. 68754/2022 vertente

tra

CONSERF S.R.L.S.

RICORRENTE

e

DYNAMICA RETAIL SPA

RESISTENTE

Oggi **25 maggio 2023**, alle ore **11.04**, innanzi al Giudice dott. Fausto Basile sono comparsi:

per CONSERF S.R.L.S. è presente l'Avv. MASTRACCI CHIARA, la quale si riporta integralmente al ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento, Impugna l'avversa comparsa di costituzione stante l'infondatezza delle esposte deduzioni, richieste ed eccezioni.

per DYNAMICA RETAIL SPA è presente l'Avv. BELLONI CLAUDIA, la quale si riporta integralmente alla comparsa di costituzione e risposta chiedendone il rigetto delle domande avversarie stante la loro infondatezza e la carena di legittimazione attiva della Conserf S.r.l.s.

E' presente ai fini della pratica forense la Dott.ssa Angela, Lucilla, Veronica Marsullo

Il Giudice

dato atto di quanto sopra, letti gli atti ed esaminata la documentazione;

rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da parte convenuta alla luce del mandato con rappresentanza sostanziale e processuale conferito da [REDACTED] a Conserf (doc. 1);

nel merito, rilevato che nel calcolo del TEG di cui al contratto di finanziamento azionato non risultavano computate anche le spese obbligatorie relative all'assicurazione vita-infortuni;

che tali spese, al contrario, come da costante giurisprudenza della S.C., vanno computate nel calcolo del TEG, da confrontare con il TSU, indipendentemente dalle contrarie indicazioni delle Istruzioni della Banca D'Italia ;

che, in virtù di ciò, la perizia depositata da parte attrice – e non specificatamente contestata da parte resistente – ha rilevato il superamento del TSU del 13,81% *pro tempore* vigente da parte del TEG ricalcolato al 14,94%;

che il superamento del TSU da parte del TEG comporta la nullità della clausola degli interessi corrispettivi con conseguente gratuità del mutuo ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, c.c.;



che tale norma tuttavia, precisa che, “*se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi*”, per cui la gratuità del mutuo non comporta anche il rimborso di tutte le altre spese ed oneri se pure computati nel calcolo del TEG;

che, per quanto innanzi detto, il ricorso ex art. 702 bis cpc può essere accolto limitatamente all'accertamento della nullità della clausola di pattuizione degli interessi usurari e alla richiesta di condanna alla restituzione di quanto pagato a titolo di interessi per € 1.353,02;

che parte resistente va condannata anche al rimborso delle spese sostenute da parte ricorrente per la redazione della perizia di parte, documentate in € 1.220,00.

Considerata la reciproca parziale soccombenza, le spese processuali vanno compensate in ragione della metà e parte resistente va condannata alla refusione della restante metà a favore di parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal DM n 55/2014 e smi, tenuto conto dell'importo effettivamente riconosciuto.

P.T.M.

dichiara la nullità della clausola di pattuizione degli interessi usurari ex art. 1815, secondo comma, c.c. del contratto di finanziamento azionato con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;

per l'effetto; condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente la somma pagata a titolo di interessi pari ad € 1.353,02, nonché la somma di € 1.220,00 a titolo di rimborso spese di CTP.;

compensa in misura della metà le spese di lite tra le parti e condanna la resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente della restante metà, pari ad € 72,75 per spese vive ed € 639,00 a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA., da liquidare in favore del procuratore antistatario, Avv. Chiara Mastracci

Dispone l'archiviazione del presente procedimento.

Del ché è verbale

Il Giudice
Dott. Fausto Basile

